

Roma 17 Luglio 2018

ACCORDO AZIENDALE SULLA VIABILITA' ORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI EG ITALIA SpA

Tra:

EG Italia S.p.A. rappresentata da : S. Bianca, U. Corridi, M. Atturo (di seguito definita, per brevità, "EG")

e:

Le seguenti associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori ai sensi della L.57/01, ed i relativi comitati nazionali di rappresentanza dei gestori di EG Italia SpA (di seguito definite congiuntamente, per brevità, "Organizzazioni di Categoria"),

FAIB Confesercenti rappresentata da: M. Landi, G. Pergamo, F. Bertagnini, F. Schiavello, A. Brogi, M.G. Terzulli, R. Antipasqua, A. Ciavattini, M. Rosati - S. BOSSA
BRUGGI

FEGICA Cisl rappresentata da: R. Di Vincenzo, R. Timpani, G. Piccioni, F. Zaino, A. Zavalloni, G. Caprioli, S. Palma, G. Neri, R. Borrelli, E. Botturi, B. Tedde, G. Saba, D. Donnoli

FIGISC Confcommercio rappresentata da: M. Micheli, D. Maroni, S. Garau, M. La Rocca, G. Di Bellonia, C. Burani, P. Uniti

di seguito definite congiuntamente le "Parti"

Premesso che

- a) EG ha acquisito, in data 14 febbraio 2018, un ramo d'azienda di proprietà di Esso Italiana S.r.l. costituito ed organizzato per l'esercizio e la gestione di circa 1200 impianti stradali ed autostradali di distribuzione di carburante siti sul territorio italiano, con i relativi contratti ed attività;
- b) EG, dal primo giorno del subentro, ha ritenuto di applicare termini dell'accordo aziendale stipulato da Esso Italiana S.r.l. e FAIB/FEGICA/FIGISC il 16.07.2014 e i termini dei precedenti accordi stipulati tra le medesime parti. Cio' ha determinato le condizioni per promuovere un confronto sereno e costruttivo con le Organizzazioni di Categoria, con l'obiettivo di addivenire in tempi rapidi ad un accordo con le organizzazioni medesime per regolamentare i rapporti con i gestori della propria rete, tenuto conto della mutata realtà della composizione proprietaria e delle diverse prospettive che si aprono, per la EG ed i suoi gestori, nel mercato italiano;
- c) le Organizzazioni di Categoria si sono dichiarate disponibili a definire un accordo con EG, preso atto che EG aveva mantenuto ed intendeva mantenere gli impegni assunti dalla Esso Italiana S.r.l. nei confronti dei gestori fino alla definizione del presente accordo aziendale (di seguito, l'"Accordo");

- d) le Parti hanno, pertanto, avviato un confronto per definire i rapporti economico-contrattuali da applicare ai rapporti tra EG (da un lato), i gestori degli impianti di proprietà di EG ed i gestori degli impianti riforniti direttamente da EG mediante contratti di fornitura in esclusiva di carburanti con licenza di marchio (dall'altro lato - di seguito singolarmente il "Gestore" e collettivamente i "Gestori");
- e) a conclusione di un periodo di contrattazione, le Parti si sono riunite in data odierna per definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della Legge 57/2001 e s.m.i., un nuovo accordo aziendale che, nel rispetto della normativa comunitaria (regolamento CE 330/2010), dia attuazione a quanto previsto nella normativa nazionale (D. lgs. 32/98; L. 57/01 e 27/12);
- f) a tal riguardo, le Parti intendono sottolineare che la fase di contrattazione che hanno avviato e che ha determinato i presupposti per la sottoscrizione del presente Accordo è frutto della determinazione di raggiungere un punto di sintesi che, nello stato di indeterminatezza che sta contrassegnando il mercato della distribuzione carburanti in Italia, possa introdurre elementi di rilancio delle attività ed un miglioramento delle performance dei punti di vendita della rete EG;
- g) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti hanno inoltre inteso ribadire che nell'attuale contesto del mercato italiano il Gestore rimane un elemento importante per una strategia commerciale che abbia l'ambizione di intercettare le esigenze e le aspettative del consumatore finale; in tale contesto, la massimizzazione dei risultati si potrà realizzare quando la professionalità del Gestore e la sua capacità di consolidare e mantenere attivi i rapporti commerciali con il cliente finale, trovi sintesi nella implementazione delle attività di *marketing*, di innovazione anche tecnologica e di attenzione alla domanda che EG intende mettere in campo;
- h) le Parti hanno inteso ribadire che la definizione del prezzo di cessione del prodotto e del prezzo consigliato al pubblico riservati da EG ai propri Gestori saranno finalizzati a garantire, ai singoli Gestori, condizioni di vendita eque e non discriminatorie, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni competitive della *trade area* di riferimento;
- i) le Parti hanno convenuto sull'opportunità che - compatibilmente con i limiti strutturali dei singoli impianti - la rete EG, attualmente definita a "MaxiSconto", integri l'offerta al pubblico aggiungendo, per la propria clientela, anche la possibilità di effettuare rifornimento in modalità "servito";
- j) le Parti hanno condiviso l'opportunità di perseguire soluzioni economiche che tengano conto della situazione di difficoltà in cui versa il settore, nella convinzione che questo possa positivamente contribuire a ripristinare condizioni generali di produttività e remuneratività;
- k) le Parti intendono ribadire l'importanza del valore del "servizio" e, pertanto, del ruolo del gestore, autonomo imprenditore commerciale, che rimane l'elemento determinante per il raggiungimento dei risultati commerciali che con il presente Accordo si intendono perseguire;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che

1) PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Resta inteso che il presente Accordo si applica unicamente ai Gestori degli impianti che insistono sulla viabilità ordinaria.

3) MODALITA' DI VENDITA

Gli impianti EG oggetto del presente Accordo potranno operare nelle seguenti modalità:

- a) "self-service", in cui il cliente provvede autonomamente al rifornimento di carburanti ed effettua il relativo pagamento o in via anticipata (c.d. "pre-pay", effettuando il pagamento agli accettori di banconote o di carte prima del rifornimento) o in via posticipata (c.d. "post-pay");
- b) "servito", in cui il Gestore o suo personale è presente sul piazzale del punto di vendita e provvede al rifornimento di carburante al consumatore finale.

I punti di vendita che prevedono la contemporanea presenza di entrambe le suddette modalità di vendita di carburanti saranno nel prosieguo definiti, per brevità, "Split-Lane".

Con il presente Accordo le Parti dichiarano che intendono estendere la presenza di impianti Split Lane sulla rete EG e si impegnano sin d'ora a collaborare al fine di massimizzare l'offerta di vendita in modalità servito.

Sulla base di quanto sopra, EG avvierà un programma di conversione della propria rete in Split-Lane al fine di integrare l'offerta al pubblico con entrambe le modalità di vendita.

Tenuto conto di quanto considerato e condiviso con le premesse al presente Accordo e delle caratteristiche della nuova metodologia con esso introdotta, che trova il suo migliore equilibrio

con il completamento dell'offerta sul singolo impianto e quindi sulla contemporanea presenza di entrambe le modalità di vendita come sopra definite, nel caso in cui un punto di vendita fosse escluso dalla rete Split-Lane, il gestore potrà richiederne ad EG l'inclusione. EG esaminerà la richiesta e ne valuterà l'accoglimento, anche mediante un confronto con il gestore medesimo, assistito da rappresentanti delle associazioni di categoria qualora lo stesso gestore lo riterrà opportuno, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni competitive delle trade area di riferimento.

4) DEFINIZIONE DEI PREZZI CARBURANTI

Nel presente Accordo si intenderà per:

- "Prezzo di Cessione", il prezzo al quale EG cede i prodotti carburanti ai Gestori;
- "Prezzo Consigliato", il prezzo al quale EG consiglia ai Gestori di vendere i prodotti carburanti al pubblico;
- "Prezzo Massimo", il prezzo massimo di rivendita al pubblico di ciascun prodotto carburante, sia esso "base" o c.d. "Premium" (benzina, gasolio, gpl, metano); esso è rappresentato dal Prezzo Consigliato maggiorato di un importo pari a 9,00 €/Klt per le vendite effettuate in modalità servito e 7,00 €/klt per le vendite effettuate in modalità self-service. I predetti differenziali sono comprensivi di Iva al pubblico.

5) DIFFERENZIALE FRA PREZZO CONSIGLIATO IN MODALITA' SERVITO E PREZZO CONSIGLIATO IN MODALITA' SELF-SERVICE

Le Parti convengono sull'opportunità che il differenziale fra il Prezzo Consigliato per le vendite in modalità servito ed il Prezzo Consigliato per le vendite in modalità self-service sia determinato da EG, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni competitive della *trade area* di riferimento.

6) DURATA

Il presente Accordo decorre dal 01/08/2018 ed avrà termine il 30/06/2020.

Per le motivazioni evidenziate al punto b) delle premesse, EG continuerà ad applicare i termini dell'accordo aziendale stipulato da Esso Italiana S.r.l. e FAIB/FEGICA/FIGISC il 16.07.2014 fino alla data del 31 luglio 2018.

Le parti concordano espressamente che la rata quadrimestrale del c.d. Ulteriore Sconto Variabile, prevista nel suddetto accordo per il periodo maggio – agosto, verrà liquidata entro il 31 luglio del 2018 nella misura di euro 1850 per singolo punto di vendita.

Resta inteso che le Parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi almeno sei mesi prima della scadenza del presente Accordo, per avviare le negoziazioni volte alla stipula di un nuovo accordo aziendale. Il presente Accordo potrà essere modificato/integrato solo dalle Parti firmatarie e solo in forma scritta qualora ne ricorrano le condizioni. Le Parti convengono che il presente Accordo si applicherà fino al raggiungimento di nuovi accordi aziendali in materia, ferma restando la data di scadenza sopra indicata ovvero una diversa data di scadenza eventualmente concordata tra le Parti.

7) CONDIZIONI ECONOMICHE

A) MARGINE BASE

EG riconoscerà al Gestore un "Margine Base", risultante dalla differenza tra Prezzo di Cessione e Prezzo Consigliato SIVA, determinato come segue:

A1) Benzine e Gasoli

- i) Il Margine Base che EG riconoscerà al Gestore sui volumi di carburante (benzine e gasoli) erogati in modalità "self-service" sarà pari a 27,5 €/kLitro, IVA esclusa.
- ii) Il Margine Base che EG riconoscerà al Gestore sui volumi di carburante (benzine e gasoli) erogati in modalità "servito", IVA esclusa, sarà pari a 50 €/kLitro. Qualora il differenziale fra il Prezzo Consigliato per le vendite in modalità servito ed il Prezzo Consigliato per le vendite in modalità self-service dovesse superare la soglia dei 190 €/kLitro inclusa IVA verrà riconosciuto al gestore un margine addizionale, sui volumi erogati in modalità servito, pari al 50% della eccedenza. Pertanto il Margine Base su volumi di carburante (benzine e gasoli) erogati in modalità "servito", IVA esclusa verrà così calcolato :

$$\text{Margine Servito (€/kLitro)} = 50 + 0.5 * \frac{(S - 190)}{1.22}$$

dove "S" = differenziale tra il Prezzo Consigliato IVA incluso (espresso in €/kLitro) per le vendite in modalità "servito" e il Prezzo Consigliato IVA incluso (espresso in €/kLitro) per le vendite in modalità "self-service" del Punto di Vendita

Resta inteso che, in ogni caso, il MArgine Base per le vendite in modalita' "servito" non potra' essere inferiore al valore minimo di 50 €/kLitro (IVA esclusa), ne potra' essere superiore al valore massimo di 75 €/kLitro (IVA esclusa)

Resta inteso altresì che, nel caso in cui i punti di vendita operino esclusivamente in modalità "servito", EG riconoscerà al Gestore un margine pari a 45€/kLitro, IVA esclusa.

A2) GPL e Metano

Il Margine che EG riconoscerà al gestore sui volumi di GPL e Metano erogati presso i punti di vendita sarà pari a 47 €/kLitro, IVA esclusa.

B) MARGINE VARIABILE

Oltre al Margine Base, EG riconoscerà al Gestore – sui volumi di benzine e gasoli erogati sul punto di vendita, indipendentemente dalla modalità di erogazione - un "Margine Variabile" in funzione della percentuale annua dei quantitativi di carburanti (benzine e gasoli) venduti in modalità servito nel corso dell'anno solare, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

% erogato in servito	€/kLitro su tutti i volumi
0.01-5 (*)	2,50
5.01-10	3,20
10.01-15	6,00
15.01-20	7,00
Oltre 20.01	8,00

Il Margine Variabile sarà corrisposto al Gestore ogni mese in un'unica soluzione e sarà calcolato sulla base dei volumi totali di benzina e gasoli ritirati dal Gestore nel mese precedente, in funzione della percentuale in modalità servito dei volumi erogati nel mese medesimo secondo la tabella di cui sopra.

Ogni anno verrà effettuato un conguaglio in funzione della percentuale dei volumi effettivamente erogati in modalità servito nell'anno solare precedente, tenuto conto degli imperti già liquidati mensilmente.

Resta inteso che il Margine Variabile non potrà superare i seguenti importi per anno solare:
- 8.000,00€, nel caso in cui la percentuale annua di servito sia uguale o inferiore al 10%;

Nel caso di frazioni di anno detti importi verranno ridotti in maniera proporzionale.

Le Parti convengono che nel caso in cui la percentuale mensile di volumi erogati in modalità servito risulti inferiore o uguale a 2.5%, il Margine Variabile annuale sarà ridotto proporzionalmente al numero di mesi in cui tale percentuale non è stata superata. Qualora detto numero di mesi sia inferiore a due, tale riduzione non verrà applicata.

I margini del Gestore, come sopra definiti, devono essere intesi quale condizione minima riconosciuta nell'esclusiva disponibilità del Gestore, fino al termine di scadenza del presente Accordo o fino alla sua modificazione attraverso un nuovo accordo aziendale.

Con la sottoscrizione del presente Accordo si intendono risolti tutti gli eventuali accordi stipulati tra EG ed il singolo Gestore che dovessero risultare incompatibili, o in contrasto con le pattuizioni quivi contenute, inclusi gli accordi relativi a formati non contemplati dal presente Accordo.

Tuttavia, le Parti convengono e riconoscono che questi ultimi rimarranno validi sino alla loro conversione in un altro formato condiviso.

C) MODALITA' DI FATTURAZIONE PER PUNTI DI VENDITA SPLIT LANE

Il Prezzo di Cessione per i punti di vendita in modalità Split Lane sarà pari al Prezzo di Riferimento scontato del margine di 27,5€/kLitro, dove per "Prezzo di Riferimento" si intende il prezzo così calcolato:

Prezzo Consigliato self SIVA per il giorno di consegna + [differenziale servito/self SIVA – (Margine Base servito – Margine base self)] * % servito

La percentuale di servito sarà stabilita su base preventiva e poi conguagliata, sulla base dei volumi effettivi, con periodicità mensile. Tale conguaglio verrà liquidato entro la fine del mese successivo .

D) MARGINE ADDIZIONALE PER PUNTI DI VENDITA A BASSO EROGATO

Per i punti di vendita che sono strutturalmente a basso erogato per motivi di posizionamento e/o di scarsa intensità di traffico, EG riconoscerà al Gestore un "Margine Addizionale" su tutti i volumi erogati in modalità self-service, calcolato come segue:

erogato fino a 600 mc/anno_Margine addizionale 5,00 €/kLitro

Detto margine addizionale verterà aumentato a 9 €/kLitro per i soli punti vendita che opereranno esclusivamente in modalità Self Service.

Tale Margine Addizionale sarà riconosciuto con nota credito separata con frequenza quadrimestrale, sulla base dei volumi effettivamente venduti nel quadrimestre solare precedente, da liquidarsi entro la fine dei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio

CON CONGUAGLIO A FINE ANNO.

8) PREZZO MASSIMO

Conformemente al disposto del Regolamento (UE) n. 330/2010, ferma restando la piena libertà ed autonomia del gestore di determinare il prezzo di vendita al pubblico, le Parti concordano che EG abbia la facoltà di imporre ai Gestori un prezzo massimo di vendita, che sarà determinato aggiungendo l'importo fisso, come convenuto al precedente art. 4, al Prezzo Consigliato in quel momento da EG stessa.

In nessun caso i Gestori potranno superare il prezzo massimo stabilito per ciascuna modalità di vendita. Il rispetto del prezzo massimo è componente essenziale dell'Accordo.

Tenuto tuttavia conto delle modalità di fissazione del Prezzo di Cessione dei carburanti di cui al precedente art. 4, nessuna violazione si determina nel caso in cui il superamento del prezzo massimo sia connesso a variazione di imposta e/o tasse.

Qualora il Gestore pratici un prezzo superiore a quello massimo consentito, EG contesterà al Gestore per iscritto la violazione dell'Accordo, invitandolo a cessare tale comportamento. In caso di reiterazione del predetto comportamento in spregio all'obbligo di non superare il prezzo massimo, e precisamente al verificarsi della terza violazione nell'arco di dodici mesi, EG invierà formale diffida ad adempiere allo stesso e contestualmente convocherà le Parti firmatarie del presente Accordo ed il gestore interessato per una composizione bonaria della questione. Qualora l'esito della riunione risultasse infruttuoso, in quanto il Gestore non intendesse cessare il proprio comportamento oppure continuasse, EG potrà intraprendere tutte le azioni, anche legali, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi inclusa l'automatica risoluzione del contratto con il Gestore e l'applicazione di penali, costituendo il comportamento del Gestore un grave inadempimento.

9) CIPREG

A far data dal 1 agosto 2018 il contributo CIPREG per i gestori EG della viabilità ordinaria ai quali si applica il presente Accordo verrà portato a 3,00 €/kLitro siva.

A questo ultimo proposito, in considerazione della transizione determinata dalla recente acquisizione della rete di vendita, si conviene che EG provvederà entro il prossimo 30 settembre a consegnare e mettere a disposizione dei gestori la documentazione necessaria alla loro eventuale adesione al CIPREG

10) RISERVATEZZA

Le Parti convengono che il contenuto del presente Accordo è da considerarsi strettamente riservato, in quanto contenente informazioni sensibili sotto il profilo della competitività nel mercato di riferimento e pertanto la sua diffusione dovrà essere limitata ai soli gestori della rete ordinaria dei Punti di Vendita, ai gruppi dirigenti delle Organizzazioni di Categoria ed ai gruppi dirigenti della EG. A tal fine, le Parti adotteranno tutte le misure e le precauzioni necessarie e comunque idonee ad impedirne la diffusione ovvero la comunicazione a terzi.

11) TAVOLI TECNICI

Le Parti si impegnano ad avviare appositi tavoli tecnici per approfondire, in successivi incontri, tematiche di rilevante importanza quali:

- accordo in materia di cali carburante, fermo restando che, fino al raggiungimento di una intesa, EG applicherà la procedura allegata al presente Accordo sotto la lettera A);
 - definizione dei rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività integrative a quella di distribuzione carburanti (non oil);
 - verifica entro sei mesi, considerate le sostanziali innovazioni introdotte, delle criticità che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo;
 - tematiche legate al sistema di fatturazione e, più in generale, contabile.
- Manutenzione: Tenuto conto della normativa vigente in materia di manutenzione del punto di vendita, inteso come complesso dei beni e delle attrezzature finalizzata alla distribuzione carburanti, inclusiva di tutti gli elementi di gratuita' (senza pagamento di alcun corrispettivo o prestazioni), che caratterizzano l'affidamento in uso gratuito dell'impianto ai sensi della decreto legislativo 32/98 e sue successive modificazioni e integrazioni, le parti condividono di rinviare ad uno specifico tavolo tecnico l'aggiornamneto delle condizioni e delle procedure attraverso le quali viene realizzata la cosiddetta manutenzione delegata - quadro competenza gestore, nonche' l'esecuzione degli obblighi connessi allo smaltimento delle acque reflue di piazzale. Le parti si impegnano affinché tale confronto si concluda entro il 31 Dicembre 2018. Sino a tale data, premesso che il gestore, in qualità di "utente metrico", rimarra' responsabile di assicurare che le verifiche metriche siano effettuate nei tempi e modi prescritti dalla normativa vigente, EG si rende disponibile a sostenere il costo connesso alle verifiche

13) NORMA TRANSITORIA

- In considerazione del fatto che il presente Accordo è fortemente innovativo in quanto prevede l'introduzione -anche per gli impianti oggi interamente selfizzati- della possibilità di introdurre le vendite in modalità servita, le Parti considerano essenziale prevedere nei prossimi 12 mesi, per i Gestori che utilizzano solo le vendite in modalità self, una fase di accompagnamento della trasformazione di questa tipologia di vendita ed un eventuale intervento economico a sostegno delle criticità. L'esame delle medesime criticità è rimesso a specifici incontri che potranno essere promossi -su richiesta delle Organizzazioni di Categoria- per individuare le migliori soluzioni.

12) CLAUSOLE FINALI

Il presente accordo, ai sensi della vigente normativa, verrà depositato, a cura anche di una sola delle Parti, a Ministero dello Sviluppo Economico affinché ne curi la "pubblicizzazione".

In allegato l'aggiornamento della procedura per il riconoscimento del conguaglio relativo ai cali giacenza. Come premessa alla presente procedura i passaggi operativi di seguito descritti si applicano distintamente a ciascun singolo prodotto (benzina, gasolio, Supreme diesel).

1. Calo di giacenza massimo di riferimento

A ciascun punto di vendita è attribuito annualmente un

"Calo di giacenza massimo di riferimento" calcolato come segue:

1. Innanzitutto, si calcola il "Calo di giacenza massimo di riferimento" come risultante della moltiplicazione tra il ritirato carburante annuo del gestore ed una aliquota percentuale massima di riferimento. Tale aliquota può essere differenziata per benzina Super Senza Piombo e Gasoli, è invece la medesima per Gasolio e Supreme Diesel. Le aliquote % massime sono determinate su base provinciale, pertanto PV della stessa provincia afferiscono alle stesse aliquote indipendentemente dalla loro posizione geografica e dal loro erogato. Le aliquote vigenti sono indicate nell'Allegato A del presente documento e saranno comunicate a ciascun gestore ad inizio anno.
2. Il calo totale dichiarato dal gestore viene depurato dai cali di viaggio e dai fondami/ morchie già precedentemente rimborsate al gestore ottenendo così un valore ("Calo netto del gestore") che va confrontato con il "calo di giacenza massimo di riferimento".
3. Nel caso in cui il calo netto del gestore dovesse superare su base trimestrale il calo di giacenza massimo di riferimento, il gestore comunicherà al suo addetto commerciale il superamento e la riconciliazione cali (progressiva) su base mensile, inserendo anche le temperature di consegna dei prodotti ad ogni scarico.
4. A valle del calcolo del "Calo netto del Gestore" come sopra riportato, la determinazione dell' abbuono da liquidare al gestore dovrà essere effettuata sulla base delle seguenti verifiche:
 - Riconciliazioni fatte dal gestore
 - Controlli di taratura dei misuratori
 - Comunicazione dei cali trimestrali

Qui di seguito vengono riportati in dettaglio le verifiche da effettuare.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

4. Calo di giacenza liquidabile finale ("Calo di Giacenza Finale")

Il " Calo di giacenza liquidabile finale ("Calo di Giacenza Finale") si ottiene a partire dal "Calo di giacenza dopo i controlli" applicando la verifica delle comunicazioni trimestrali inviate dal gestore a :

**EG ITALIA SPA – RICONCILIAZIONE CALI
VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, 13
00148 ROMA**

Una comunicazione trimestrale non inviata o inviata in ritardo (ovvero oltre il termine del mese successivo a ciascun trimestre), comporterà per tutti i prodotti carburante la riduzione dell'importo del "Calo di giacenza Liquidabile" dopo i controlli come da tabella in "allegato B"

E' comunque obbligatorio per il gestore inviare la richiesta finale di riconoscimento dei cali (allegato 2).

Nel caso in cui la gestione inizia la vendita o la rilevazione dei cali nel corso dell'anno, saranno presi in considerazione i trimestri rimanenti fino alla fine dell'anno.

I cali di viaggio debitamente documentati e controfirmati dal gestore e dall'autista saranno riconosciuti per intero al gestore secondo le procedure vigenti.

La procedura sarà consegnata al gestore da parte dell'addetto commerciale e firmata per ricevuta dal gestore stesso.

Segue PROCEDURA RICONOSCIMENTO CALI CARBURANTI PRESSO PUNTI DI VENDITA

[Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below.]

- FIRMATE DALL'AREA MANAGER DI COMPETENZA
- RESTITUITE ALL'UFFICIO RICONCILIAZIONE CALI ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE. TUTT QUELLE INVIATE DOPO TALE DATA SARANNO RESPINTE IN QUANTO, SE PAGATE, DOVREBBERO ESSERE ASSOGGETTATE AD UN PIU' ONEROSO REGIME FISCALE.

A - RESPONSABILITA' GESTORE P.V.

Il Gestore deve condurre il P.V. nel pieno rispetto delle leggi sia nazionali che eventuale regionali in materia petrolifera.

In particolare deve:

1. Controllare costantemente il movimentato dei carburanti effettuando le riconciliazioni previste dalla procedura per il controllo delle giacenze ad ogni scarico di prodotto - salvo diversa frequenza prevista dal rapporto contrattuale.

E' importante che il Gestore rispetti la procedura di determinazione dei cali di trasporto e, per questi, firmi il relativo modulo di consegna debitamente controfirmato dall'autista dell'autobotte e ne conservi copia. Il modulo di consegna e 'inviato alla EG dal trasportatore, secondo le procedure già in essere.

I cali di giacenza rilevati e registrati sul registro UTF dovranno essere segnalati trimestralmente entro il mese successivo e mediante lettera raccomandata (all. 2) a:

**EG ITALIA SPA – RICONCILIAZIONE CALI
VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, 13
00148 ROMA**

NELLA SEGNALAZIONE IL GESTORE DOVRA' SEMPRE INDICARE A PARTE I CALI DI VIAGGIO COMPRESI NEL TOTALE CALO DEL PERIODO.

IMPORTANTE ANCHE RICORDARE CHE IL CALO RELATIVO AD OGNI SEGNALAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE QUELLO RILEVATO DALL'INIZIO DELL'ANNO, PERTANTO, IL CALO DEL PRIMO TRIMESTRE SI RIFERIRA' AL PERIODO CHE VA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO; QUELLO DEL SECONDO TRIMESTRE VA DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO, E COSI' VIA.

Nel caso cui i cali non vengano comunicati regolarmente su base trimestrale il Gestore avra una penalizzazione secondo quanto riportato in allegato B

Il Gestore ed il TM effettueranno un controllo delle giacenze, con l'obiettivo di monitorare il calo di giacenza.

PROCEDURA DI RICONCILIAZIONE

- Il mancato rispetto della procedura di riconciliazione prevede la liquidazione dei cali come segue:

<u>RICONCILIAZIONI</u>	<u>LIQUIDAZIONI CALI</u>
≤ 65%	0
> 65% e ≤ 80%	80% del calo netto del gestore
> 80% e ≤ 95%	90% del calo netto del gestore
> 95%	100% del calo netto del gestore

- La mancata trasmissione trimestrale dei cali , che dovrà avvenire entro il mese successivo del trimestre riconciliato, come da allegato B sotto riportato

N. DICHIARAZIONI TRIMESTRALI

RIMBORSO CALI

≤ 2	50%
3	75%
4	100%

E' obbligatorio inviare la richiesta finale di riconoscimento dei cali (allegato 2). Nel caso in cui la gestione inizi la sua attività nel corso dell'anno saranno presi in considerazione i trimestri rimanenti da inizio attività fino alla fine dell'anno

Il Gestore dovrà allegare alla richiesta:

- ❖ foglio di chiusura annuale vidimato dal competente UTF
Qualora il foglio di chiusura non potesse essere vidimato , lo invierà senza la vidimazione, provvedendo in un secondo tempo all'invio di quello rilasciato dall'UTF
- ❖ modulo riportante il calo rilevato dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento (vedi allegato 1)
- ❖ lettera raccomandata (vedi allegato 2) per richiedere il riconoscimento del rimborso dei cali.
- ❖ Modulo riconciliazione giacenze al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tutti i rapportini relativi ad interventi della ditta di manutenzione per interventi sui misumtori degli etXgatori ed il registro dei sigilli degli erogatori sul quale sono state

RACCOMANDATA AR

Spett.le
 EG Italia Spa
 Rilevazioni Trimestrali Cali -
 Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13-15
 Edificio 2 – piano 5°
 00148 Roma

Luogo: _____ Data: _____

Oggetto: comunicazione periodica relativa a cali giacenza carburanti Punti di Vendita EG Italia S.p.A (ex. Accordo Luglio 2018).

Il sottoscritto _____ gestore dell'impianto sito in _____
 Via _____; Punto di consegna (Ship To) _____; PVF: _____
 PBL _____; N° di telefono _____ comunica qui di seguito la chiusura contabile ed
 effettiva della movimentazione dei carburanti riferita all'impianto suddetto, relativa al periodo dal _____
 al _____ e al trimestre N° _____.

	PRODOTTO	SUPER S. P.	GASOLIO	SUPREME
A	CARICO: Inserire i litri di carburante immessi dall'autobotte nel serbatoio durante l'anno corrente sommando la rimanenza di prodotto rilevata al 31/12 dell'anno precedente (INVENTARIO DI CHIUSURA)			
B	SCARICO: Litri di carburante erogati alla pompa, cioè Venduti			
C	GIACENZA CONTABILE: Differenza tra i litri di carico (indicati al punto A) e i litri di scarico (indicati al punto B)			
D	GIACENZA EFFETTIVA: Litri di carburante REALI presenti nel Serbatoio alla data di rilevazione.			
E	DIFFERENZA: Litri risultanti dall'operazione C (GIACENZA CONTABILE) meno D (GIACENZA EFFETTIVA). Se i litri indicati nel punto D Sono maggiori dei litri indicati nel punto C la differenza deve essere indicata tra parentesi. Es. (100).			
F	DI CUI CALO VIAGGIO: ossia i litri relativi solo al calo viaggio (se ci sono) del periodo. **			

** ATTENZIONE: i cali viaggio vanno conteggiati anche nella voce E) DIFFERENZA.

Riconciliazioni effettuate N.
 Scarichi effettuati N.
 Riconciliazioni rispetto agli Scarichi %.
 Controllo erogatori N.
 Interventi manutenzione erogatori N.

RACCOMANDATA AR

Spett.le
EG Italia Spa
Rilevazioni Trimestrali Cali -
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13-15
Edificio 2 – piano 5°
00148 Roma

_____ li'

CALI DI GIACENZA – RILEVAZIONE ANNUALE

Con la presente Vi informo che dagli accertamenti eseguiti presso il P.V. sito in _____ Via _____ da me gestito (SHIP TO _____ PVF _____; PBL: _____), ho potuto rilevare che nel corso dell'anno _____ si è verificato nei serbatoi un calo di giacenza di:

- *litri _____ per BENZINA SENZA PIOMBO
- *litri _____ per GASOLIO
- *litri _____ per SUPREME

AS

come evidenziato nei moduli allegati (all.n. 1 modulo riconciliazione giacenze).
Cio' è dimostrabile inoltre dalle chiusure contabili riepilogative effettuate nei tre trimestri precedenti, già inviate Vi, e dai controlli tarature erogatori da me effettuati in data _____.
Sono stati inoltre controllati dal Vostro manutentore i misuratori degli erogatori, come risulta dai rapporti compilati in data _____, disponibili presso il punto di vendita. Le pagine del registro dei sigilli degli erogatori, che riportano le verifiche da me eseguite, sono anch'esse disponibili presso il punto di vendita.
Allego inoltre fotocopia del foglio di chiusura finale annuale vidimata dal competente U.T.F.
Vi chiedo pertanto di riconoscermi un abbuono straordinario sui ritiri di carburanti autotrazione da me effettuati nel periodo dall' 01.01. _____ al 31.12. _____ in conseguenza dei maggiori oneri di gestione.

[Handwritten signature]

Distinti saluti

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IL GESTORE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Allegato a Procedura Coli

ALLEGATO "A"

Aliquote % di riferimento

Regione	Pr	Prodotto SSPB	Prodotto ADO o E DIESEL
		MAX	MAX
ABRUZZO	AQ	0,50%	0,40%
ABRUZZO	CH	0,30%	0,30%
ABRUZZO	PE	0,30%	0,30%
ABRUZZO	TE	0,30%	0,30%
AOSTA	AO	1,30%	0,40%
BASILICATA	MT	0,50%	0,50%
BASILICATA	PZ	0,70%	0,50%
CALABRIA	CS	0,40%	0,30%
CALABRIA	CZ	0,40%	0,30%
CALABRIA	KR	0,60%	0,30%
CALABRIA	RC	0,40%	0,30%
CALABRIA	VV	0,40%	0,30%
CAMPANIA	AV	0,60%	0,40%
CAMPANIA	BN	0,50%	0,40%
CAMPANIA	CE	0,50%	0,40%
CAMPANIA	NA	0,50%	0,30%
CAMPANIA	SA	0,50%	0,40%
EMILIA ROMAGNA	BO	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	FE	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	FO	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	MO	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	PC	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	PR	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	RA	0,40%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	RE	0,30%	0,30%
EMILIA ROMAGNA	RN	0,40%	0,30%
FRIULI	PN	0,30%	0,30%
FRIULI	UD	0,30%	0,30%
LAZIO	FR	0,30%	0,30%
LAZIO	LT	0,30%	0,30%
LAZIO	RI	0,30%	0,30%
LAZIO	RM	0,30%	0,30%
LAZIO	VT	0,40%	0,30%
LIGURIA	GE	0,30%	0,30%
LIGURIA	IM	0,30%	0,30%
LIGURIA	SP	0,30%	0,30%
LIGURIA	SV	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	BG	0,40%	0,30%
LOMBARDIA	BS	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	CO	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	CR	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	LC	0,50%	0,50%
LOMBARDIA	LO	0,50%	0,30%
LOMBARDIA	MI	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	MN	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	PV	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	SO	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	VA	0,30%	0,30%
LOMBARDIA	VB	0,30%	0,30%

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature with '919' below it, and several other signatures and initials scattered down the right margin.

Handwritten initials 'AS' on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a signature that appears to be 'D. J. ...' and another that says 'Bred'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'Bred' and another that says 'level'.

ALLEGATO "B"

Aliquote di liquidazione cali di giacenza su percentuale delle
dichiarazioni
trimestrali effettuate dai gestori

N°. Dichiarazioni trimestrali LIQUIDAZIONI
CALI

≤ 2	50%
3	75%
4	100%

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
913
[Handwritten signature]

Cantary

As

Cond

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]